

Relazione Iniziale ADR

The European

Agreement concerning the International carriage of

Dangerous Goods by

Road

1.8.3

Anno: 2019

Consulente: Saracini Cecilia

Data: 21/11/2019

Rev.: 00

2019

Logicompany 3 S.r.l.

Indice

Riferimenti normativi

- 1. Premessa
- 2. Dati impresa
 - 2.1. Impresa
 - 2.2. Consulente Sicurezza
 - 2.3. Prescrizioni documento
 - 2.4. Attività dell'impresa inerenti le merci pericolose
- 3. Merci pericolose
- 4. Veicoli
- 5. Imballaggi ADR
- 6. Personale impiegato in mansioni ADR
- 7. Registro formazione operatori
- 8. Descrizione prassi e procedure
- 9. Controlli documentali/prassi e procedure
- 10. Incidenti/emergenze/sanzioni
- 11. Gestione e verifica prassi e procedure
 - 11.1. Tabella gestione prassi e procedure
- 12. Note finali
- 13. Firme
 - 13.1. Dati Consulente
 - 13.2. Relazione
 - 13.3. Consegna
 - 13.4. Note di consegna

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto	Consulente
1	17/11/19		Saracini Cecilia

 Consulente ADR
 Data
 Rev.
 Pag.

 Saracini Cecilia
 21/11/2019
 00
 1/17

Riferimenti normativi

ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by

Road

Update: 2019

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose.

(GU L 260/13 del 30.9.2008)

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35

Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

(GU n.58 del 11-03-2010)

ADR 1.8.3

- 1. Introduzione
- 1.8.3. Consulente per la sicurezza
- 1.8.3.1. Ogni impresa, le cui attività comprendono la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, o le operazioni connesse d'imballaggio, carico, riempimento o scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati "consulenti", incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.
- 1.8.3.2. Le autorità competenti degli Stati membri possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:
- a) le cui attività riguardano quantità limitate, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 e 3.5; ovvero
- b) che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od di riempimento, di carico tali trasporti, ma effettuano d'imballaggio, Ω scarico connesse а che di occasionalmente trasporti nazionali merci pericolose, od operazioni d'imballaggio, di riempimento. carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un inquinamento minimi.
- 1.8.3.3. Sotto la responsabilità del capo dell'impresa, funzione essenziale del consulente è ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione, nei limiti delle attività in questione dell'impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle normative applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza.

Le sue funzioni, da adattare alle attività dell'impresa, sono in particolare le seguenti:

- verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
- consigliare l'impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci pericolose;
- provvedere a redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell'impresa o eventualmente ad un'autorità pubblica locale, sulle attività dell'impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose.

La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali.

- I compiti del consulente comprendono, inoltre, in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività in questione dell'impresa:
- le procedure volte a far rispettare le norme in materia d'identificazione delle merci pericolose trasportate;
- le prassi dell'impresa per quanto concerne la valutazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;
- le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di una formazione adeguata, anche sulle modifiche relative alla regolamentazione, e la registrazione di tale formazione;
- l'applicazione di procedure d'emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- l'analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- l'attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d'incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
- a presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri operatori;
- verifica che il personale interessato alla spedizione di merci pericolose, 0 dell'imballaggio, disponga di procedure riempimento, del carico 0 dello scarico di tali merci, operative e

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Saracini Cecilia	21/11/2019	00	2/17

dettagliate;

- I 'introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o all'imballaggio, al riempimento, al carico o scarico di tali merci;
- l'attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle regolamentazioni;
- l'attuazione di procedure di verifica dell'osservanza delle disposizioni relative alle operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico e scarico;
- l'esistenza del piano di sicurezza previsto al 1.10.3.2.
- 1.8.3.6. Quando, nel corso di un trasporto o di un'operazione d'imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico effettuati dall'impresa interessata, si sia verificato un incidente che abbia arrecato danni alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente provvede alla redazione di una relazione d'incidente destinata alla direzione dell'impresa, o, se del caso, ad un'autorità pubblica locale, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili allo scopo. Tale relazione non può sostituire le relazioni redatte dalla direzione dell'impresa che potrebbero essere richieste ai sensi d'altre regolamentazioni internazionali o nazionali.

1. Premessa

La presente Relazione Iniziale è redatta ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 35/2010 (entro 60 gg nomina) per l'affidamento di Consulente ADR (in subentro al precedente Consulente ADR Ing. C. Marini.

D.Lgs. 35/2010

Art. 11 Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose

- 1. Le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall'ADR, RID, ADN.
- 2. Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.
- 3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa.
- 4. Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l'attività di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN.
- 5. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l'attività dell'impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonche' per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. La relazione e' successivamente redatta annualmente e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, ed e' consegnata al legale rappresentante dell'impresa.
- 6. Il legale rappresentante conserva le relazioni di cui al comma 5 per cinque anni.
- 7. La relazione di incidente redatta dal consulente ai sensi dell'ADR, RID, ADN e' trasmessa entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'incidente medesimo al legale rappresentante dell'impresa e per il tramite degli uffici periferici del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al medesimo Dipartimento ed al Ministero dell'interno Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
- 8. Il certificato di formazione professionale di cui all'ADR, RID, ADN e' rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito del superamento dell'esame di cui al comma 9.
- 9. L'esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto si svolge secondo le modalità previste dal capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell' ADN.
- 10.Con provvedimento dell'amministrazione sono dettate le disposizioni applicative relative agli esami di cui al comma 9, con particolare riferimento a quelli relativi ai consulenti di imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, ai sensi del capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell'ADN.
- 11. Con provvedimento dell'amministrazione e' individuato il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonche' i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti e la durata della nomina stessa.
- 12. Per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.
- 13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti gli importi delle tariffe posti a carico dei candidati all'esame di primo rilascio, aggiornamento per l'integrazione ed aggiornamento quinquennale, nonche' per il rilascio del relativo certificato di formazione professionale, per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 11 e per i compensi di cui al comma 12, sulla base della copertura dei costi effettivi del servizio prestato.

L'importo delle tariffe di cui al presente comma e' rideterminato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ogni due anni. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al primo periodo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attività previste dal presente articolo. Nelle more dell'adozione del decreto tariffe di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 settembre 2000, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000.

- 14. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 10, si applicano le disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, quando non in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
- 15. Le disposizioni del presente articolo relative al trasporto delle merci pericolose per vie navigabili interne si applicano a decorrere dal 1º luglio 2011.

2019

2. Dati impresa

2.1. Impresa

Nome impresa	Logicompany 3 S.r.l.					
Indirizzo	Sede operativa 6: Via Santa Giuliana 06063 Magione (PG) - Italy; Sede operativa 4: Via Cavallazzi 1525 40027 Mordano (BO) - Italy; Sede operativa 3: Torre Distripark Nuovo Porto Voltri 16158 Genova (GE) - Italy; Sede operativa 7: Via Pian di Rota 57121 Livorno (LI); Sede legale: Via Tifernate 204 06024 Gubbio (PG) - Italy; Sede operativa 5: Via Calabria 1 6025 Pontedera (PI) - Italy; Sede operativa 1: Via Coppalati 15 H 29122 Piacenza (PC); Sede operativa 2: Via Vincinella 19020 Vezzano Ligure (SP) - Italy					
Capo dell'impresa	Sig. Michele Ambrogi					
MTCT Competente	PG					
Impresa soggetta a Security ADR 1.10.3	NO					

2.2. Consulente Sicurezza

Nome e cognome	Saracini Cecilia					
Indirizzo	Sede legale: Via A. De Curtis 28 /(c/o Certifico Srl) 06135 Perugia (PG) - Italy					
Esterno/interno impresa	Esterno					
CFP n./rilasciato da	C06743/MTCT Milano					
Data rilascio CFP	11/10/2019					

2.3. Prescrizioni documento

Esercizio dal/al	Da 21/11/2019 a 21/11/2024
Conservazione da parte della direzione dell'impresa almeno fino a	21/11/2024
Consegna alla direzione dell'impresa	21/11/2019
Per conoscenza da parte della direzione dell'impresa	Sig. F. Venarucci

 Consulente ADR
 Data
 Rev.
 Pag.

 Saracini Cecilia
 21/11/2019
 00
 5/17

2.4. Attività dell'impresa inerenti le merci pericolose

L'Impresa effettua trasporto di merci pericolose ADR **in colli** ci cui alle Classi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 (Vedasi Relazione annuale 2018)

L'Impresa riceve informazioni dallo Speditore e verifica gli obblighi pertinenti quale trasportatore di cui al p. 1.4.2.2 ADR.

ADR 1.4.2.1 Speditore

1/1711

Lo speditore di merci pericolose ha l'obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell'ADR.

Nell'ambito del 1.4.1 deve in particolare:

- a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
- b) fornire al trasportatore informazioni e dati in modo tracciabile, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3:
- c) utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall'ADR;
- d) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;
- e) assicurarsi che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna), o i veicoli, contenitori per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, rechino delle etichette e dei marchi conformemente al capitolo 5.3 e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.

1.4.2.1.2.

Nel caso in cui lo speditore faccia ricorso ai servizi d'altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, ecc.), deve prendere le appropriate misure affinché sia garantito che la spedizione risponda alle disposizioni dell'ADR. Egli può tuttavia, nel caso del 1.4.2.1.1 a), b), c) ed e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.

1.4.2.1.3

Quando lo speditore agisce per un terzo, questi deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione dei suoi obblighi.

1.4.2.2. Trasportatore

1.4.2.2.1.

Nell'ambito del 1.4.1, se del caso, il trasportatore, deve in particolare:

- a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
- b) assicurarsi che tutte le informazioni prescritte nell'ADR riguardanti le merci pericolose da trasportare siano state trasmesse dallo speditore prima del trasporto, che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell'unità di trasporto o, in caso di utilizzo di tecniche di trattamento elettronico dei dati (EDP) o di scambio di dati informatizzati (EDI), che i dati siano disponibili durante il trasporto in modo almeno equivalente a quello della documentazione cartacea;
- c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, che non manchi di dispositivi di equipaggiamento, ecc.;
- d) assicurarsi che il termine previsto per la prossima prova per i veicoli cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna non sia stato superato;

NOTA: Le cisterne, i veicoli-batteria ed i CGEM possono comunque essere trasportati dopo la scadenza di tale termine nelle condizioni previste dal 4.1.6.10 in caso di veicoli-batteria e CGEM contenenti recipienti a pressione come elementi), 4.2.4.4, 4.3.2.3.7, [14] 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 o 6.7.4.14.6.

- e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati;
- f) assicurarsi che siano apposte le etichette, marchi e pannelli arancioni prescritti per i veicoli al capitolo 5.3;
- g) assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nell'ADR per l'unità di trasporto, l'equipaggio e alcune classi si trovino a bordo dell'unità di trasporto .
- Ciò deve essere fatto, se del caso, sulla base dei documenti di trasporto e dei documenti d'accompagnamento, mediante un esame visivo del veicolo o dei contenitori e, se del caso, del carico.

1.4.2.2.2

Il trasportatore può tuttavia, nel caso del 1.4.2.2.1 a), b), e) ed f), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Saracini Cecilia	21/11/2019	00	6/17

Nel caso del 1.4.2.2.1 c), confidare sulle attestazioni del "certificato di carico del contenitore o del veicolo" fornito conformemente al 5.4.2.

1.4.2.2.3

Se il trasportatore constata, secondo 1.4.2.2.1, un'infrazione alle disposizioni dell'ADR non deve inoltrare la spedizione fino alla sua messa in conformità.

1.4.2.2.4.

Se durante il trasporto è constatata un'infrazione che potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto, la spedizione deve essere fermata il più presto possibile, tenuto conto dei requisiti di sicurezza legati alla circolazione e all'arresto della spedizione, come pure alla sicurezza della popolazione.

Il trasporto potrà essere ripreso soltanto dopo la messa in conformità della spedizione. La/le autorità competenti interessate per il resto del percorso possono concedere un'autorizzazione per il proseguimento del trasporto.

Se la richiesta conformità non può essere ristabilita o se non è stata concessa un'autorizzazione per il resto del percorso, la/le autorità competenti assicureranno al trasportatore l'assistenza amministrativa necessaria. Ciò vale anche nel caso in cui il trasportatore faccia presente a questa/queste autorità che non gli è stato segnalato dallo speditore il carattere pericoloso delle merci presentate al trasporto e che egli vorrebbe, in virtù del diritto applicabile in particolare al contratto di trasporto, scaricarle, distruggerle o renderle innocue.

1.4.2.2.5. (Riservato)

1.4.2.2.6.

Il trasportatore deve mettere le istruzioni scritte come previsto nell'ADR a disposizione dell'equipaggio del veicolo.

3. Merci pericolose

L'Impresa effettua trasporto di merci pericolose ADR in colli di cui alle Classi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 (potenziali) (Vedasi Relazione annuale 2018).

I dati di seguito inseriti fanno riferimento alla Relazione 2018.

L'elenco di merci trasportate è stato redatto considerando il trasporto in colli di quantità anche piccole di merci e, pertanto, potrebbe non essere esaustivo.

I codici ONU indicati sono quelli derivanti dalle Schede di Sicurezza trasmesse dal Capo dell'Impresa al consulente ADR.

n.	Merci pericolose	Classe	Tipo	Mod.	Q.	U.	Note
1	3077	9	Т	С	1.858.000,00	kg	
2	1830	8	Т	С	1.858.000,00	kg	
3	1263	3	Т	С	1.858.000,00	kg	
4	1593	6.1	Т	С	1.858.000,00	kg	
5	1266	3	Т	С	1.858.000,00	kg	
6	3082	9	Т	С	1.858.000,00	kg	
7	1950	2	Т	С	1.858.000,00	kg	

Note

Tipo

- (T) Trasporto
- (C/S) Carico/Scarico
- (S) Spedizione

Modalità

- (C) Colli
- (R) Rinfusa
- (C) Cisterna

4. Veicoli

1. Trasporto di merci pericolose in colli:

I Veicoli utilizzati dall'Imprea sono Autocarri / Motrici-Rimorichi/ Semoirimorchi.

2. Trasporto di merci pericolose alla rinfusa:

I Veicoli utilizzati dall'Imprea sono Autocarri / Motrici-Rimorichi/ Semoirimorchi.

3. Trasporto cisterna:

I Veicoli utilizzati dall'Imprea sono Autocarri / Motrici-Rimorichi/ Semoirimorchi / Container cisterna.

Nessun dato presente per il periodo d'esercizio considerato.

5. Imballaggi ADR

Sono utilizzati Imballaggi ONU omologati adeguati alle Classi e Gruppi di Imballaggio delle merci pericolose ADR in colli trasportate.

Nessun dato presente per il periodo d'esercizio considerato.

6. Personale impiegato in mansioni ADR

L'impresa effettua solamente il trasporto di merci perci pericolose ADR, i trasportatori sono in possesso di CFP ADR.

L'impresa riceve informazioni dallo Speditore e verifica gli obblighi pertinenti quale trasportatore di cui al p. 1.4.2.2 ADR.

ADR 1.4.2.1 Speditore

1.4.2.1.1.

Lo speditore di merci pericolose ha l'obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell'ADR.

Nell'ambito del 1.4.1 deve in particolare:

- a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
- b) fornire al trasportatore informazioni e dati in modo tracciabile, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3:
- c) utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall'ADR;
- d) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;
- e) assicurarsi che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna), o i veicoli, contenitori per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, rechino delle etichette e dei marchi conformemente al capitolo 5.3 e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.

1.4.2.1.2.

Nel caso in cui lo speditore faccia ricorso ai servizi d'altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, ecc.), deve prendere le appropriate misure affinché sia garantito che la spedizione risponda alle disposizioni dell'ADR. Egli può tuttavia, nel caso del 1.4.2.1.1 a), b), c) ed e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.

1.4.2.1.3

Quando lo speditore agisce per un terzo, questi deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione dei suoi obblighi.

1.4.2.2. Trasportatore

1.4.2.2.1.

Nell'ambito del 1.4.1, se del caso, il trasportatore, deve in particolare:

- a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
- b) assicurarsi che tutte le informazioni prescritte nell'ADR riguardanti le merci pericolose da trasportare siano state trasmesse dallo speditore

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Saracini Cecilia	21/11/2019	00	9/17

prima del trasporto, che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell'unità di trasporto o, in caso di utilizzo di tecniche di trattamento elettronico dei dati (EDP) o di scambio di dati informatizzati (EDI), che i dati siano disponibili durante il trasporto in modo almeno equivalente a quello della documentazione cartacea;

- c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, che non manchi di dispositivi di equipaggiamento, ecc.;
- d) assicurarsi che il termine previsto per la prossima prova per i veicoli cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna non sia stato superato;

NOTA: Le cisterne, i veicoli-batteria ed i CGEM possono comunque essere trasportati dopo la scadenza di tale termine nelle condizioni previste dal 4.1.6.10 in caso di veicoli-batteria e CGEM contenenti recipienti a pressione come elementi), 4.2.4.4, 4.3.2.3.7, [14] 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 o 6.7.4.14.6.

- e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati;
- f) assicurarsi che siano apposte le etichette, marchi e pannelli arancioni prescritti per i veicoli al capitolo 5.3;
- g) assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nell'ADR per l'unità di trasporto, l'equipaggio e alcune classi si trovino a bordo dell'unità di trasporto .
- Ciò deve essere fatto, se del caso, sulla base dei documenti di trasporto e dei documenti d'accompagnamento, mediante un esame visivo del veicolo o dei contenitori e, se del caso, del carico.

1.4.2.2.2.

Il trasportatore può tuttavia, nel caso del 1.4.2.2.1 a), b), e) ed f), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.

Nel caso del 1.4.2.2.1 c), confidare sulle attestazioni del "certificato di carico del contenitore o del veicolo" fornito conformemente al 5.4.2.

14223

Se il trasportatore constata, secondo 1.4.2.2.1, un'infrazione alle disposizioni dell'ADR non deve inoltrare la spedizione fino alla sua messa in conformità.

14224

Se durante il trasporto è constatata un'infrazione che potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto, la spedizione deve essere fermata il più presto possibile, tenuto conto dei requisiti di sicurezza legati alla circolazione e all'arresto della spedizione, come pure alla sicurezza della popolazione.

Il trasporto potrà essere ripreso soltanto dopo la messa in conformità della spedizione. La/le autorità competenti interessate per il resto del percorso possono concedere un'autorizzazione per il proseguimento del trasporto.

Se la richiesta conformità non può essere ristabilita o se non è stata concessa un'autorizzazione per il resto del percorso, la/le autorità competenti assicureranno al trasportatore l'assistenza amministrativa necessaria. Ciò vale anche nel caso in cui il trasportatore faccia presente a questa/queste autorità che non gli è stato segnalato dallo speditore il carattere pericoloso delle merci presentate al trasporto e che egli vorrebbe, in virtù del diritto applicabile in particolare al contratto di trasporto, scaricarle, distruggerle o renderle innocue.

1.4.2.2.5. (Riservato)

1.4.2.2.6.

Il trasportatore deve mettere le istruzioni scritte come previsto nell'ADR a disposizione dell'equipaggio del veicolo.

Nessun dato presente per il periodo d'esercizio considerato.

7. Registro formazione operatori

Per gestire la formazione ADR sono stati forniti materiali informativi ai trasportatori.

I materiali informativi soddisfano il Cap. 1.3 e 1.10 ADR.

ADR

Capitolo 1.3 - Formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose

1.3.1. Campo d'applicazione

Le persone impiegate presso gli operatori di cui al capitolo 1.4, il cui campo d'attività comprende il trasporto di merci pericolose, devono essere formate in modo rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose.

Le persone impiegate devono essere formate conformemente al 1.3.2 prima di assumersi delle responsabilità e possono svolgere compiti per i quali non hanno ancora ricevuto la formazione necessaria, solamente attraverso la supervisione diretta di una persona formata.

La formazione deve riguardare anche le disposizioni specifiche che si applicano alla sicurezza del trasporto di merci pericolose così come sono enunciate nel capitolo 1.10.

NOTE

- 1. Per quanto concerne la formazione del consulente alla sicurezza, cfr. 1.8.3 invece della presente sezione.
- 2. Per quanto concerne la formazione dell'equipaggio del veicolo, cfr. il capitolo 8.2 invece della presente sezione.
- 3. Per la formazione per la classe 7, cfr. anche 1.7.2.5

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Saracini Cecilia	21/11/2019	00	10/17

1.3.2. Natura della formazione

La formazione deve avere il seguente contenuto, in relazione alle responsabilità e funzioni della persona interessata.

1.3.2.1. Formazione di base

Il personale si deve familiarizzare con le disposizioni generali delle disposizioni relative al trasporto di merci pericolose.

1.3.2.2. Formazione specifica

Il personale deve aver ricevuto una formazione dettagliata, direttamente proporzionale ai suoi compiti e alle sue responsabilità, alle disposizioni delle regolamentazioni relative al trasporto di merci pericolose. Nel caso in cui il trasporto di merci pericolose comporti un'operazione di trasporto multimodale, il personale deve essere al corrente [1] delle disposizioni relative agli altri modi di trasporto.

1.3.2.3. Formazione in materia di sicurezza

Il personale deve aver ricevuto una formazione relativa ai rischi e i pericoli che presentano le merci pericolose, in misura proporzionata alla gravità dei rischi di ferite o d'esposizione derivanti dal verificarsi d'incidenti durante il trasporto di merci pericolose, compreso il loro carico e scarico.

La formazione deve mirare a sensibilizzare il personale sulle procedure da seguire per la movimentazione in condizioni di sicurezza e negli interventi d'emergenza.

1.3.2.4. La formazione deve essere completata periodicamente mediante corsi di aggiornamento per tener conto dei cambiamenti intervenuti nella regolamentazione.

1.3.3. Documentazione

Un registro di tutta la formazione ricevuta conformemente al presente capitolo deve essere conservato dal datore di lavoro e messo a disposizione del lavoratore o dell'autorità competente se lo richiedono. I registri devono essere conservati dal datore di lavoro per un periodo stabilito dall'autorità competente. I registri di tutta la formazione ricevuta devono essere verificati all'inizio di un nuovo impiego.

Capitolo 1.10 - Disposizioni riguardanti la sicurezza

1.10.2. Formazione in materia di sicurezza

1.10.2.1

La prima formazione e l'aggiornamento visti al capitolo 1.3 devono comprendere anche degli elementi di sensibilizzazione alla sicurezza. I corsi di aggiornamento sulla sicurezza non devono necessariamente essere unicamente rivolti alle modifiche regolamentari.

1.10.2.2

La formazione della sensibilizzazione alla sicurezza deve vertere sulla natura dei rischi per la sicurezza, su come riconoscerli e sui metodi da utilizzare per ridurli come anche sulle misure da prendere in caso di infrazione alla sicurezza. Essa deve includere la sensibilizzazione ai piani di sicurezza eventuali tenuto conto delle responsabilità e delle funzioni di ciascuno nell'esecuzione di detti piani.

1.10.2.3.

Tale formazione della sensibilizzazione deve essere fornita alle persone che operano nel trasporto di merci pericolose, con corsi di aggiornamento effettuati periodicamente.

1.10.2.4.

I registri di tutta la formazione ricevuta in materia di sicurezza devono essere conservati dal datore di lavoro e messi a disposizione del lavoratore o dell'autorità competente se lo richiedono. I registri devono essere conservati dal datore di lavoro per un dato periodo stabilito dall'autorità competente.

Nessun dato presente per il periodo d'esercizio considerato.

8. Descrizione prassi e procedure

Per la gestione ADR sono stati elaborati:

- 1. Prassi e Procedure previste per il trasporto di merci pericolose, esse sono da ritenere adeguate ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 35/2010.
- 2. Manuale operativo ADR con tutte le informazioni inerenti gli obblighi ADR.

Non sono necessarie modifiche procedurali, ovvero strutturali, necessarie per l'osservanza delle norme in materia di **trasporto**, carico e scarico di merci pericolose, nonche' per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.

Le Prassi e Procedure elaborate fanno parte integrante della presente Relazione.

9. Controlli documentali/prassi e procedure

Sono stati effettuati controlli documentali delle Prassi e Procedure e del Manuale Operativo ADR elaborato.

Tutte le Prassi e Procedure previste per il trasporto di merci pericolose, sono da ritenersi adeguate all'attività dell'Impresa ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 35/2010.

Nessun dato presente per il periodo d'esercizio considerato.

10. Incidenti/emergenze/sanzioni

Non si sono verificati Incidenti, situazioni di Emergenza o comminate Sanzioni relativamente all'ADR.

Non sono, al momento, necessarie modifiche procedurali ovvero strutturali, necessarie per l'osservanza delle norme in materia di **trasporto**, carico e scarico di merci pericolose, nonche' per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.

L'impresa deve fornire nel corso dell'anno al Consulente ADR, tempestivamente, tutte le informazioni inerenti le operazioni di trasporto/carico/scarico e deve tenere traccia di tali operazioni.

Nessun dato presente per il periodo d'esercizio considerato.

11. Gestione e verifica prassi e procedure

Per la gestione delle Prassi e Procedure, è effettuato un interscambio di informazioni tra l'Impresa e il Consulente ADR, tali da coprire tutti gli aspetti di sicurezza previsti.

Saranno valutate eventuali modifiche procedurali, ovvero strutturali, necessarie per l'osservanza delle norme in materia di **trasporto**, carico e scarico di merci pericolose, nonche' per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.

11.1. Tabella gestione prassi e procedure

n.	Operazione	Prassi e procedura	Rif. Proc.	A	NA	v	NV	Modifiche prassi procedure	Data Att.	Data Ver.
01	Identificazione delle merci pericolose trasportate	Corrette procedure volte a far rispettare le norme in materia d'identificazione delle merci pericolose trasportate.		V		V				
02	Mezzi di trasporto	Corrette prassi dell'impresa per quanto concerne la valutazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate.				V				
03	Attrezzature carico/scarico	Controllo procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico.		V						
04	Formazione	Adeguata formazione dei dipendenti dell'impresa, inclusa quella concernente le modifiche normative, e la conservazione dei verbali relativi a tale formazione.		V						
05	Emergenze	Presenti procedure d'emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico.		V		\square				
06	Emergenze	Analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico.		V		\square				
07	Emergenze	Devono essere attuate di misure appropriate per evitare il ripetersi d'incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi.		V		\square				
08	Norme ADR	Controllo delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri operatori.		V		\square				
09	Trasporto/carico/s carico	Verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose, oppure del carico o		V		\square				

		dello scarico di tali						
		merci, disponga di						
		procedure operative e						
		d'istruzioni dettagliate.						
10	Trasporto/carico/s	Necessità	$\overline{\mathbf{Q}}$		V			
10	carico	dell'introduzione di		ш	V	ш	Ш	
		misure di						
		sensibilizzazione ai						
		rischi connessi al						
		trasporto di merci						
		pericolose no al carico o						
		scarico di tali merci.						
	Trasporto/carico/s	Controllo procedure di						
11	carico	verifica volte a	$ \mathbf{\nabla} $		$\overline{\mathbf{V}}$			
		garantire la presenza, a						
		bordo dei mezzi di						
		trasporto, dei						
		documenti e delle						
		attrezzature di						
		sicurezza che devono						
		accompagnare il						
		trasporto e la loro						
		conformità alle						
		regolamentazioni.						
	Trasporto/carico/s	Attuazione di procedure						
12	carico	di verifica	\square		$\overline{\mathbf{Q}}$			
	Carico	dell'osservanza delle						
		disposizioni relative alle						
		operazioni di carico e						
		scarico.						
13	Trasporto/carico/s	Necessità dell'esistenza	\square		$\overline{\mathbf{A}}$			
	carico	del piano di security		—		_	_	
		previsto al 1.10.3.2.						

Note

A: Applicabile NA: Non applicabile V: Verificato NV: Non verificato

12. Note finali

La presente Relazione Iniziale, redatta ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 35/2010, è stata consegnata al Capo dell'Impresa.

La presente Relazione è stata elaborata a fronte delle Informazioni ricevute dall'Impresa.

Le Prassi e Procedure elaborate fanno parte integrante della presente Relazione che è elaborata sulle stesse.

L'impresa deve fornire nel corso dell'anno al Consulente ADR, tempestivamente, tutte le informazioni inerenti le operazioni di trasporto/carico/scarico e deve tenere traccia di tali operazioni.

Il Capo dell'Impresa e i Soggetti delegati della stessa sono destinatari della presente relazione e delle informazioni riportate.

Data: 21/11/2019

Consulente: Saracini Cecilia

 Consulente ADR
 Data
 Rev.
 Pag.

 Saracini Cecilia
 21/11/2019
 00
 15/17

2019

13. Firme

13.1. Dati Consulente

Consulente ADR	Saracini Cecilia
Data nomina	28/10/2019
Certificato N.	C06743
Rilasciato da	MTCT Milano
In data	11/10/2019
Scadenza	11/10/2024

13.2. Relazione

Tipo Relazione	Iniziale
N.	RAI/2019-0001
Rev.	00
Data	21/11/2019

13.3. Consegna

Consegnata/trasmessa in data	21/11/2019
a impresa	SI
a autorità pubblica locale	NO
a mezzo di	PEC

13.4. Note di consegna

La presente Relazione è stata elaborata a fronte delle Informazioni ricevute dall'Impresa. Le Prassi e Procedure elaborate fanno parte integrante della presente Relazione che è elaborata sulla stassa

L'impresa deve fornire nel corso dell'anno al Consulente ADR, tempestivamente, tutte le informazioni inerenti le operazioni di trasporto/carico/scarico e deve tenere traccia di tali operazioni.

Il Capo dell'Impresa e i soggetti delegati della stessa sono destinatari della presente relazione e delle informazioni riportate.

Data ricevuta: 21/11/2019

Capo dell'impresa	Consulente ADR	
	Reilia Jorecini	

 Consulente ADR
 Data
 Rev.
 Pag.

 Saracini Cecilia
 21/11/2019
 00
 16/17

Autorità

Autorità Italiana competente ADR

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione Via G. Caraci 36 I - 00157 ROMA

ISPRA

Merci Classe 7 Via V. Brancati 48 I - 00144 ROMA

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Saracini Cecilia	21/11/2019	00	17/17